



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di accordo elaborata dal professionista con funzioni di OCC dott. Chiara Bertero su istanza di **Vittorio Arcuri**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in San Giovanni in Fiore (Cs) (CS) Via XXV Aprile n. 44;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione, nonché dei creditori privilegiati, mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 20%;
- durata complessiva in 12 anni e 3 mesi;

auspicato che il ricorrente, valutando le modalità opportune, fra cui rimodulazione dell'importo per spese familiari ovvero ricorso a finanza esterna ove disponibile, provveda a **(1)** modificare le



percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, incidendo sull'importo della rata e (II) in ogni caso facendo rientrare la durata del piano in quelle che è indicata dall'Ufficio quale ragionevole durata;

anticipato infatti che difficilmente in sede decisoria potrà trovare omologa un piano di così lunga durata –laddove quella media è indicata nella metà, e quella massima in dieci anni- e in cui contemporaneamente la soddisfazione dei creditori chirografari risulta marginale;

rilevato tuttavia che sul punto potrebbe contribuire in senso favorevole il deposito di situazione aggiornata atteso che il professionista occ (vds pag. 16-17 relazione) rappresenta “che il pagamento dei creditori chirografari con riferimento alle due cessioni di pagamento dovrà essere aggiornato nell'importo dovuto al momento di inizio del pagamento della classe, in quanto nel lasso di tempo che intercorrerà tra la data del deposito della presente relazione e la data dell'eventuale omologa gli Enti stanno continuando ad incassarsi mensilmente la rata e pertanto il residuo dovuto sarà di importo inferiore rispetto a quello iscritto nella presente relazione. Tale circostanza conseguentemente, ridurrà il lasso temporale di pagamento del ceto chirografario e quindi del piano stesso”;

ritenuto quindi concedere termine volto a verificare la possibilità di un aumento della percentuale di soddisfacimento dei chirografari e in ogni caso e almeno una riduzione della durata del piano nel termine di 8 massimo 10 anni:

- alla luce di valutazioni rilasciate al ricorrente e al professionista OCC;
- “alla luce della rimodulazione delle certificazioni dei crediti relativi alle cessioni, che continuano ad operare, lo stesso si ridurrebbe nella temporalità andando a rimodularsi all'interno del periodo massimo consentito”

precisato inoltre (III) che, in ipotesi di osservazioni da parte dei creditori, il Giudice dovrà valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione rispetto cui allo stato il giudizio favorevole del professionista OCC non appare del tutto convincente atteso che:

- a) parte dal presupposto della “difficile pronta collocazione sul mercato in un eventuale ipotesi liquidatoria, tenendo conto del valore estrapolato perizia di stima redatta e dell'attuale andamento di mercato e delle reali condizioni dell' immobile riscontrate in sede di audizione”, laddove invece il complessivo importo di soddisfazione dei creditori risulta inferiore (€ 51.328,41) al valore di stima dell'immobile secondo ctp a firma del Geom. Francesco Catalano, indicato alla data del 03.04.2018 il in € 54.635,00 e quindi in importo superiore;
- b) la ctp non risulta adeguatamente dettagliata, atteso che trattasi di perizia assai sintetica e sfornita di immagini in allegato né da esplicita indicazione delle ragioni e dei calcoli che hanno indotto ad attribuire un valore di € 350/mq;

incidentalmente rilevato che, mentre il punto sub. b richiede una maggiore precisione, il punto sub a potrebbe trovare superamento, ancora una volta, aumentando la somma messa a disposizione a soddisfacimento dei chirografari

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare il maggiore esborso suggerito (in termini assoluti o relativi (e ciò medesimo importo ma minore durata), o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata;

ritenuto opportuno che in ogni caso venga dal professionista OCC aggiornato lo stato della debitoria, e il lasso temporale necessario per adempiere allo stesso secondo le possibilità del ricorrente;

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

#### **P.Q.M.**

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

#### **INVITA**

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio fino al 21 ottobre 2019 proposta integrata secondo quanto indicato (con particolare riferimento ai profili sub (I) e sub (II) e sub (III)), o diversamente confermare la proposta per come già depositata

#### **FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno **28 novembre 2019 ore 9:00**;

#### **ORDINA**

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 28 ottobre 2019;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 28 ottobre 2019.

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Cosenza, 3 ottobre 2019

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

